

contrarre un prestito di quaranta milioni con la Banca nazionale, dando ad essa facoltà di emettere altrettanti biglietti al di sopra della quantità consentita dai vigenti regolamenti.

« I biglietti di banco avranno corso legale per tutto il 1865, a meno che il ministro delle finanze non trovi modo di restituire al banco la somma ricevuta in un termine più breve, nel qual caso potrà far cessare il corso legale con decreto reale. »

Altro del deputato Alfieri d'Evandro:

« La Camera invita il ministro a sostituire agli articoli 6, 7 ed 8...

**ALFIERI D'EVANDRO.** Lo leggerò io:

« La Camera invita il Ministero a sostituire agli articoli 6, 7 ed 8, il seguente:

« L'emissione di un importo, con cartelle a piccole quote, e per la cifra di 200 milioni ipotecati sui beni demaniali, ed ammortizzabili col provento della vendita di essi.

« La mobilitazione per 20 milioni degli introiti della tassa prediale dello Stato. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole Minervini è pregato di leggere egli pure un emendamento che ha proposto.

**MINERVINI.** Io ho fatto una contro-proposta alla legge presentata dal Ministero, nell'intendimento di dare al Governo tutta l'assistenza possibile nei vari modi, che, secondo me, sono ragionevoli, e che sono ben diversi da quelli proposti; perocchè imporre balzelli sopra i poveri, e non fare prima le economie, mi pare enorme ed inopportuno.

Eccovi le ragioni, e quindi darò lettura dei tre progetti.

*Prima proposta.*

« Art. 1. Il bilancio delle spese ordinarie per l'anno 1865 sarà ridotto di un quinto. Quello straordinario sarà ridotto di un terzo. (*Oh!*)

« Art. 2. La Camera, seduta stante, nominerà tante Commissioni speciali per eseguire cotali riduzioni, uditi i signori ministri.

« Art. 3. Le Commissioni saranno tante quanti sono i Ministeri; ciascuna sarà di nove membri, scelti con sorteggio. Se taluno dei sorteggiati non voglia o non possa, sarà surrogato da altro deputato scelto dal presidente della Camera. Ciascuna Commissione si riunirà appena nominata, e sceglierà nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un presidente ed un segretario.

« Art. 4. Ciascuna Commissione, dopo di avere sopra il bilancio eseguito le riduzioni ordinate con l'articolo 1°, sentirà il ministro, e qualora la riduzione sarà concordata, senz'altro se ne farà rapporto alla Camera; ove vi fossero dispareri, sarà rapportato ugualmente, notando le divergenze e proponendo la Commissione il suo progetto.

« Art. 5. La riduzione sarà complessiva e non sopra ogni articolo del bilancio, ma per modo che tutte le riduzioni singole raggiungessero il limite designato dalla legge con l'articolo 1°. Nella riduzione si avrà cura di sopprimere, ridurre o diminuire ogni spesa che non

fosse ritrovata puramente necessaria. E non potendosi assolutamente raggiungere la riduzione nel senso preciso designato, se ne farà rapporto alla Camera, assestandosene le ragioni. (*Rumori*)

« Art. 6. Le suddette Commissioni per ciascun dicastero rileveranno il numero degl'impiegati ordinari e straordinari, attivi, in riposo, in aspettativa o in disponibilità. Ciascun ministro fornirà alla rispettiva Commissione lo stato di detti impiegati, indicandone il nome, la patria, l'età, la dimora, il grado che avevano al 1° gennaio 1860, lo stipendio che allora percepivano, il grado e lo stipendio attuale, facendo espressa menzione delle promozioni, delle messe a riposo, in aspettativa o in disponibilità, ed i motivi.

« Art. 7. Ciascuna Commissione farà il suo lavoro nel termine di giorni otto; basterà che la metà almeno de'suoi componenti fosse presente per le sedute nelle quali faranno i loro lavori. Compiuto ed approvato il rispettivo lavoro a maggioranza, ne farà proposta e rapporto alla Camera, senza il menomo indugio.

« Art. 8. In base di dette proposte votate dalla Camera sarà stabilito il bilancio 1865.

« Art. 4. Provvisoriamente è fatta facoltà al Ministero di esercitare provvisoriamente i bilanci di entrata e di uscita per quattro mesi, cioè fino al 30 aprile 1865. »

*Seconda proposta.*

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo per la emissione di un prestito ipotecario di ottocento milioni di lire sopra i beni demaniali e quelli che saranno devoluti al demanio.

« Art. 2. La emissione sarà all'ottanta effettivo sul cento nominale.

« Art. 3. Per ogni ottanta valore di emissione sarà corrisposto il 6 per cento pagabile a semestre.

« Art. 4. Detto prestito sarà rimborsabile fra il termine di dieci anni a contare dall'effettivo incasso degli 800 milioni, e dal prezzo della vendita dei detti beni demaniali o che anderanno a divenirlo. L'ipoteca sarà valida, derogandosi ad ogni disposizione contraria appena che sarà rilasciato il titolo definitivo all'acquirente. » (*Rumori d'impazienza*)

*Voci.* Basta! basta!

**MINERVINI.** No, signori, non basta! È una proposta seria.

« Art. 5. Il rimborso sarà fatto per via di sorteggio anno per anno ed in corrispondenza dell'introito che si farà dalla vendita dei suddetti beni, incominciando l'obbligo del sorteggio appena che siasi incassato per tale vendita una cifra pari al milione.

« Art. 6. Le cedole di codesto prestito saranno nominali e trasferibili con la semplice girata autenticata dall'agente di cambio legalmente autorizzato e riconosciuto, o da un pubblico notaio. Saranno insequestrabili del pari che i *coupons* di rendita.

« Art. 7. Le cedole saranno della valuta nominale non minore di lire 50 pari a lire 40 di emissione.

« Art. 8. I sottoscrittori potranno pagare una metà nel-